

La circolare. Individuate le regole da seguire a fronte della richiesta di informazioni da parte dei cittadini

Pa, obbligo di risposta senza deroghe

Gianni Trovati

Il governo prova a blindare il diritto di accesso generalizzato ai dati della Pa che è stato disciplinato da uno dei decreti della riforma Madia (il Dlgs 97/2016), ma deve ora fare i conti con una certa reticenza, diffusa soprattutto fra le amministrazioni territoriali, a rispondere alle richieste dei cittadini.

Ieri la ministra della Pa Mariana Madia ha firmato la versione definitiva del "libretto di istruzioni" del Foia (**Freedom of Information Act**), la trasparenza all'inglese prevista dalla riforma, sotto forma di **circolare** arrivata al via libera finale dopo una fase di con-

sultazione con le associazioni e i gruppi interessati al tema.

La circolare punta prima di tutto a limitare al minimo le mancate risposte alle richieste di dati che le Pa motivano con ragioni formali. Non è ammesso il silenzio rifiuto, sottolinea la Funzione pubblica, bisogna rispondere in 30 giorni e quando la richiesta è generica o incompleta bisogna dialogare con il cittadino o l'impresa che l'ha avanzata per completarla (solo dopo aver chiesto lumi al richiedente per iscritto senza ottenere risposte l'ente potrà cestinare la richiesta in quanto incompleta o generica). I "no" delle ammini-

strazioni vanno motivati con l'esigenza di evitare un "pregiudizio concreto" alla tutela della sicurezza dello Stato o di segreti commerciali, ma per evitare interpretazioni troppo lasche il riferimento è alla giurisprudenza della Corte di giustizia Ue sui limiti al diritto di accesso europeo (regolamento CE 1049/2001).

Ogni amministrazione deve creare un help desk per indirizzare le domande all'ufficio giusto (compito, questo, dell'ente e non del cittadino), il responsabile anticorruzione deve vigilare sul tutto e segnalare eventuali problemi ai vertici politici e amministrativi.

Per i dirigenti degli uffici reticenti i rischi vanno dal taglio della retribuzione di risultato fino alla contestazione del danno d'immagine davanti alla Corte dei conti. Un registro online degli accessi deve mostrare domande, risposte e tempi medi.

Le istruzioni sono utili però direttamente anche a cittadini e imprese a caccia di informazioni dalla Pa. Tutte le modalità di presentazione delle domande sono valide, dalla Pec alla mail normale fino alla consegna a mano, ma ogni ente dovrà pubblicare un modello per la richiesta, sulla base dello standard proposto dalla stessa circolare, con l'obiettivo di evitare che la richiesta cada nel vuoto per trappole formali.

© RIPRODUZIONI RISERVATA

